

Bollettino & News

**Direttore
responsabile:**
Ugo Garbarini

**Comitato di
Redazione:**
Valerio Bruccoli,
Maria Grazia
Manfredi,
Dalila P. Greco,
Luigi Paglia,
Roberto Carlo Rossi

Segreteria:
Cinzia Parlanti

Tel 02.86471400
stampa@omceomi.it

[Consiglio Direttivo](#)

[Commissione
Odontoiatri](#)

[Collegio dei Revisori
dei Conti](#)

L'art. 24 della Legge 106/09 sulla sorveglianza sanitaria dispone che possono svolgere le funzioni di medico competente anche i "sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza" che abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni

Si allega di seguito la circolare pervenuta in merito dalla FNOMCeO

**COMUNICAZIONE FNOMCeO N. 32
del 24/09/2009**

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Ai Presidenti Commissioni per gli iscritti all'Albo Odontoiatri

Cari Presidenti, si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 - Supplemento Ordinario n. 142/L - è stato pubblicato il decreto legislativo n. 106/09 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". L'art. 24 del decreto legislativo indicato in oggetto apporta modifiche all'art. 38 del D.Lgs. 81/08 che reca norme in materia di sorveglianza sanitaria e specificatamente prevede titoli e requisiti del medico competente.

Nella fattispecie l'art. 24 dispone che possono svolgere le funzioni di medico competente anche i "sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza" che abbiano svolto l'attività di medico nel settore del lavoro almeno per quattro anni. L'art. 13, comma 1, lett. A), del D.Lgs. 106/09

integra l'art. 18, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 81/08, prevedendo che spetta al datore di lavoro il compito di porre il medico competente in condizione di svolgere correttamente il proprio ruolo, innanzi tutto inviando i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.

Infine l'art. 25 del D.Lgs. 106/09 modifica l'art. 40 del D.Lgs. 81/08, disponendo che entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, siano definiti, secondo i criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni per via telematica ai servizi competenti per il territorio, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B. Si prevede che gli obblighi di redazione e trasmissione di tali dati decorrano dalla data di entrata in vigore del decreto sopracitato.

Il Presidente
Dott. Amedeo Bianco

L'INAIL ha emanato il 25 agosto 2009 una circolare avente per oggetto "Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che apporta modifiche all'art. 18, comma 1, lett. aa) del Decreto legislativo n. 81 del 2008.

Si allega di seguito la circolare pervenuta in merito dalla FNOMCeO

**COMUNICAZIONE FNOMCeO N. 30
del 17/09/2009**

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Ai Presidenti Commissioni per gli iscritti all'Albo
Odontoiatri

Cari Presidenti, facendo seguito alle Comunicazioni
n. 9 del 27 aprile 2009 e n. 13 del 18 maggio 2009

si segnala che l'INAIL ha emanato il 25 agosto 2009 una circolare recante "Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all'art. 18, comma 1, lett. aa) del Decreto legislativo n. 81 del 2008. La circolare si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate all'art. 13, lett. F), del D.Lgs. 106 del 2009 all'art. 18 di cui sopra. Dall'esame della stessa si rileva che, a differenza di quanto previsto nella formulazione della norma indicata nell' oggetto contenuta nel decreto legislativo 81/09, la comunicazione del nominativo del RLS non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo nel caso di nuova nomina o designazione. Pertanto in fase di prima applicazione del D.Lgs. 106/09 l'obbligo di comunicazione riguarda specificatamente i nominativi dei RLS già eletti o designati (art. 13, comma 1, lett.f, D.Lgs 106/09). Si rileva inoltre che coloro che hanno già ottemperato all'obbligo ai sensi del D.Lgs. 81/08, comunicando il nominativo con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della presente circolare. Per coloro invece che non si trovano nella situazione di cui sopra l'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Le modalità per l'effettuazione della comunicazione sono previste con procedura on line sul sito dell'istituto attraverso il Punto Cliente. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 55 del D.Lgs.81/08, come modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 106/09, per la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 81/08, come modificato dall'art. 13, lett. f), del D.Lgs 106/09, è di euro 50,00 fino a 300,00 euro. In conclusione si sottolinea che la elezione o la designazione del RLS non costituisce un non costituisce un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori.

Il Presidente
Dott. Amedeo Bianco

Per un maggior approfondimento collegarsi al sito INAIL www.inail.it e consultare la circolare del 25 agosto 2009

Riceviamo dalla Dott.ssa Franca Maria Oppedisano, Presidente dell' **ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO SEZIONE DI MILANO**, la comunicazione relativa alla **Manifestazione dell'O.N.D.A. (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna) che si terrà dal 2 al 4 ottobre 2009 presso il Museo della Scienza e della Tecnica - Via San Vittore 21 Milano.**

Questo evento consiste in un percorso di tre giorni attraverso molteplici gazebo ricchi di materiale informativo, exhibit e video per consentire ai presenti di accedere ad una informazione diretta e immediata sui vari temi riguardanti la Salute della Donna: alimentazione e vita sana, pelle, utero, seno gravidanza ecc...

Segnaliamo che all'interno di un gazebo è allestita una mostra di quadri avente come tema "l'ambiente" a cura della Dott.ssa Gabriella Ventavoli.

Per informazioni
Segreteria Organizzativa - Tel. 02/29015286
email: info@ondaosservatorio.it - sito web
www.ondaosservatorio.it

La sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è a Milano in Via Lanzone 31

e-mail: info@omeceomi.it - sito web: www.omeceomi.it

Per non ricevere più la newsletter di Omeceomi [cliccare qui](#)